

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DEL COMUNE**

*Approvato con delibera Consiglio Comunale del 21 ottobre
2002 n. 32 - modificato con delibera Consiglio Comunale
del 11 febbraio 2003 n.9 - modificato con delibera di
Consiglio Comunale del 29 settembre 2020 n.24*

INDICE

TITOLO I: IL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

- Art.1 Entrata in carica dei consiglieri.
- Art.2 Convocazione e adempimenti della prima seduta del consiglio comunale.
- Art.3 Decadenza dalla carica di consigliere comunale.

CAPO II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

- Art.4 Sede delle riunioni consiliari.
- Art.5 Sedute del consiglio comunale.
- Art.6 Convocazione e deposito atti.
- Art.7 Determinazione e verifica del numero legale.
- Art.8 Presidenza e adempimenti preliminari.
- Art.9 Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari.
- Art.10 Svolgimento e discussione dell'ordine del giorno.
- Art.11 Questioni pregiudiziali e sospensive.
- Art.12 Fatto personale.
- Art.13 Dichiarazione di voto.
- Art.14 Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni.
- Art.15 Verbalizzazione delle sedute.
- Art.16 Ordine durante le sedute.

CAPO III: PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

- Art.17 Diritto all'informazione dei consiglieri.
- Art.18 Interrogazioni.
- Art.19 Mozioni.

CAPO IV: GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

- Art.20 Gruppi consiliari.
- Art.21 Conferenza dei capigruppo.

CAPO V: COMMISSIONI CONSILIARI.

- Art.22 Commissioni consiliari.
- Art.23 Composizione, insediamento e funzionamento delle commissioni.

TITOLO II: LA GIUNTA COMUNALE.

- Art.24 Funzionamento ed organizzazione della giunta.
- Art.25 Adunanze, convocazioni e deliberazioni.
- Art.26 Decadenza della giunta.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE.

- Art.27
- Art.27-bis - Sedute di Giunta e Consiglio in "videoconferenza"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI.

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi consiglieri, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali ad adottare atti urgenti e improrogabili.

Articolo 2 CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata, dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza e, contestualmente, partecipato al prefetto e pubblicato all'albo pretorio e in luoghi aperti al pubblico.
3. La prima seduta del consiglio è presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio, come stabilito dall'art.27 dello statuto.
4. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi del Capo II, Titolo III della Parte I del D.Lgs.267/2000; procede quindi alla loro convalida e all'eventuale surrogazione. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio i componenti della giunta tra i quali il vicesindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art.25 dello statuto.

Articolo 3 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti, nei suoi confronti, l'esistenza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. La decadenza di cui al comma 1 può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune o dal prefetto.
3. Sull'istanza delibera definitivamente il consiglio comunale, in seduta pubblica e con voto palese, tra l'undicesimo e il ventesimo giorno dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio assegnati al Comune. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza, per i motivi di cui al comma 1, sono disciplinate dal Titolo III, Capo II della Parte I del D.Lgs.267/2000.

4. Il consigliere comunale decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio, ovvero alla metà delle sedute tenute nel corso dell'anno. Non costituisce giustificato motivo la concomitante adunanza di altri organismi politico-amministrativi di cui il consigliere faccia parte, salvo che vi rappresenti il Comune.
5. Salvo il caso di manifesta forza maggiore, la giustificazione della mancata partecipazione al consiglio deve essere comunicata alla segreteria comunale prima dell'inizio del consiglio, essendo possibile utilizzare a tal fine ogni modalità di comunicazione.
6. L'effettiva sussistenza dei giustificati motivi è esaminata, con cadenza almeno semestrale, dalla conferenza dei capigruppo. Qualora questi ritengano che il motivo addotto non sia fondato, provvedono, con comunicazione scritta, a informare il consigliere interessato dell'avvio dell'accertamento amministrativo, invitandolo a formulare deduzioni scritte, salva la possibilità dell'interessato di essere ascoltato. Se, tenuto conto delle deduzioni scritte e della eventuale audizione, la conferenza dei capigruppo non ravvisa giustificato motivo, propone al consiglio comunale di attestarne l'insussistenza. Il consiglio si pronuncia nella seduta immediatamente successiva. Se a seguito delle determinazioni consiliari, si verifica una delle condizioni di decadenza enunciate al comma 4, il consiglio dichiara la decadenza e provvede sulla surrogazione.

CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 4 SEDE DELLE RIUNIONI CONSILIARI.

1. Il consiglio comunale si riunisce nella casa comunale. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del presidente, che ne deve informare i consiglieri e i cittadini con l'avviso di convocazione.

Articolo 5 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e per le modifiche statutarie e dei regolamenti.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Articolo 6 CONVOCAZIONE E DEPOSITO ATTI.

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente che stabilisce, d'intesa con la giunta, l'ordine del giorno, ne fissa la data e l'ora e dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei consiglieri è effettuata dal presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta dell'incaricato alla medesima.
3. L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma o fax a seconda dei casi, ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatto formale comunicazione al segretario comunale.

4. L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla consegna ai consiglieri, deve essere partecipato al sindaco, agli eventuali assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio, al prefetto e pubblicato all'albo pretorio e in luoghi aperti al pubblico.
5. **Per le sedute ordinarie e straordinarie l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno 5 giorni prima di calendario di quello stabilito per l'adunanza. Per le sedute d'urgenza, l'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri almeno 2 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza (comma modificato interamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 11.02.2003).**
6. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del consiglio comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno tre giorni prima dell'adunanza.
7. Il consiglio comunale deve essere riunito, ferma restando la prerogativa del presidente in ordine alla convocazione, anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri o del sindaco. In tal caso la riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Entro lo stesso termine di 20 giorni il consiglio comunale deve essere convocato su proposta del revisore del conto ai sensi dell'art.67/8 dello statuto. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.
8. Il consiglio comunale è convocato dal prefetto, su segnalazione del revisore del conto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, in un termine non superiore a 20 giorni, quando trascorsi i termini di legge non sia stato approvato il bilancio.
9. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale se non sono state depositate, presso la segreteria del Comune, almeno **5** giorni prima delle sedute ordinarie e straordinarie, e **2** giorni prima delle sedute d'urgenza, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al loro esame, salva diversa disposizione statutaria o regolamentare. Ogni gruppo consiliare ha diritto all'immediato rilascio di copia della documentazione agli atti del consiglio comunale. **(comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 11.02.2003).**
10. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del presidente, dal consiglio comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri ed assessori non consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al presente articolo.
11. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il presidente può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

Articolo 7

DETERMINAZIONE E VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.

1. Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta non interviene almeno un terzo dei membri del consiglio, nel rispetto di ogni altra disposizione legislativa, statutaria o regolamentare che prescriva un diverso numero legale o una diversa maggioranza per la validità delle deliberazioni. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità delle adunanze:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi ai sensi dell'art.22/8 dello statuto;
 - b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) i consiglieri sospesi a norma dell'art.59/2 del D.Lgs.267/2000, quando non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza;
 - d) gli assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del consiglio. Essi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
3. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri richiesto.
Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.
4. Nel periodo di sospensione dalla carica di consigliere, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs.267/2000, i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione, ovvero quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Articolo 8 PRESIDENZA E ADEMPIMENTI PRELIMINARI.

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco al quale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'assemblea. In caso di sua assenza o obbligo di astensione, è sostituito dal vicesindaco, se consigliere, ovvero dall'assessore anziano.
Qualora, in base al disposto dell'art.27 dello statuto, la presidenza è demandata ad un consigliere comunale, in caso di assenza o obbligo di astensione, è sostituito dal vicepresidente.
2. Il presidente, in apertura di seduta, comunica all'assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa interessare il consiglio.
3. Il presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopo di che i verbali sono posti in votazione dell'assemblea per scrutinio palese.
4. I poteri del consiglio nell'approvazione dei processi verbali si limitano ad accertare che le cose scritte in essi rispecchino fedelmente la discussione e le votazioni avvenute, e non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.
5. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il presidente in apertura di seduta e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Articolo 9 PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE CONSILIARI.

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, il consiglio stabilisce diversamente.
2. La seduta non può essere pubblica nel momento in cui sono sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e, in genere, sulle qualità personali delle persone fisiche. La determinazione di procedere in seduta segreta è accompagnata da succinta motivazione.
3. Sono sempre pubbliche le sedute inerenti alla nomina e revoca dei rappresentanti comunali in enti, aziende, istituzioni, consorzi o società.

Articolo 10
SVOLGIMENTO E DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.

1. L'esame delle proposte di atti deliberativi precede la discussione di mozioni e l'esame delle proposte di atti deliberativi di iniziativa della giunta precede l'esame di proposte di atti deliberativi di iniziativa dei consiglieri, salva la facoltà del presidente dell'assemblea di riunire per la discussione e la votazione proposte o mozioni su argomenti connessi o affini.
2. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del presidente o a richiesta di uno o più consiglieri, è disposta col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. I consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, chiedono la parola al presidente dell'assemblea a conclusione della presentazione della proposta da parte del sindaco, dell'assessore o del consigliere preposto alla materia trattata.
4. Il presidente concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
5. Gli appartenenti all'assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale e per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
6. La durata degli interventi sulle proposte di atti deliberativi non può eccedere:
 - a) i trenta minuti nella discussione su proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione e il conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il sindaco e la giunta comunale;
 - b) i dieci minuti negli altri casi.
7. Quando il consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
8. Il presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
9. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
10. Su determinazione del presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Articolo 11
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE.

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa sia rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il consiglio le respinge a maggioranza assoluta dei presenti. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

5. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il consiglio sia chiamato dal presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 12 FATTO PERSONALE.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Articolo 13 DICHIARAZIONE DI VOTO.

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 14 VOTAZIONE E NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

1. La votazione non può validamente aver luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale.
2. I consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del presidente.
3. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una diversa maggioranza. A tal fine va tenuto presente che il consiglio comunale è composto da n.13 membri e che al Comune sono assegnati n.12 consiglieri.
5. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi ai sensi dell'art.22/8 dello statuto;
 - b) coloro che si astengono;
 - c) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
6. Al termine delle votazioni a scrutinio segreto, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza, se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
7. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.
8. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
9. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

Articolo 15
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

1. Ai sensi dell'art.46/6 dello statuto il segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione. Il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso il consiglio comunale sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione; il numero dei votanti ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti; l'indicazione del nome e cognome dei consiglieri contrari o astenuti sulla proposta.
Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario.

Articolo 16
ORDINE DURANTE LE SEDUTE.

1. Al presidente dell'assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del consiglio comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai consiglieri.
3. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il presidente lo richiama formalmente. Se nonostante due richiami consecutivi il consigliere persevera nel suo comportamento e turbativa, il presidente propone al consiglio l'esclusione dall'aula del consigliere richiamato, per la restante durata della seduta. La proposta di esclusione viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare verbalmente le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio.
5. Il presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualunque modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.

CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Articolo 17
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro

possesso, nonché tutti gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Di eventuali documenti consegnati, ad eccezione di quanto previsto al precedente art.6 comma 10, il consigliere darà riscontro all'ufficio interessato.

2. Le deliberazioni dell'organo esecutivo ed i relativi allegati, trascorso il termine della loro pubblicazione all'albo pretorio, sono messi a disposizione dei consiglieri entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Articolo 18 INTERROGAZIONI.

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto o anche per sapere se e quali provvedimenti o comportamento il sindaco o la giunta comunale abbiano assunto o intendano assumere in relazione a determinate problematiche.
2. Le interrogazioni sono consegnata per iscritto al sindaco da uno o più consiglieri comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Le risposte alle interrogazioni sono date per iscritto dal sindaco o dall'assessore da esso delegato, entro 30 giorni e, se il consigliere non si ritiene soddisfatto, nei successivi 60 giorni in consiglio comunale, decorrenti dalla nuova richiesta.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, la risposta scritta è trasmessa al primo firmatario, e a quest'ultimo spetta il diritto di proferire in consiglio comunale, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'interrogazione posta in discussione del consiglio comunale è illustrata dal presentatore e la risposta è data dal sindaco o da un assessore; tali interventi non possono avere durata superiore, rispettivamente a 5 e 10 minuti. E' consentita la replica da parte del solo interrogante per una durata massima di 5 minuti.
6. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà nella successiva seduta.
7. Le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.

Articolo 19 MOZIONI.

1. La mozione consiste in una proposta di provvedimenti o di criteri da seguire in ordine a determinati argomenti di competenza del consiglio, sottoscritto da uno o più consiglieri.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al sindaco e sono svolte nella seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro 60 giorni.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 5 minuti, un consigliere per ogni gruppo, il sindaco o un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi se non per dichiarazione di voto, per una durata non superiore a 5 minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 5 minuti.

6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del consiglio comunale.
9. Gli ordini del giorno sono messi in votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 20 GRUPPI CONSILIARI.

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. Nei 5 giorni successivi alla prima seduta del consiglio comunale, il gruppo consiliare procede alla nomina del capigruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del capigruppo, ogni gruppo consiliare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al presidente del consiglio e al segretario comunale.
4. Della costituzione e modifica dei gruppi nonché della nomina o sostituzione dei capigruppo, il presidente ne dà comunicazione al consiglio comunale nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'effettivo esercizio dei loro poteri, locali, attrezzature, materiale e prestazioni di personale, compatibilmente alle necessità e disponibilità degli uffici.

Articolo 21 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

1. La conferenza dei capigruppo è composta da tutti i capigruppo consiliari. Ad essa partecipa, in rappresentanza della giunta, il sindaco o un suo delegato. E' convocata dal presidente del consiglio nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario o a richiesta di uno o più capigruppo. Funge da verbalizzante il segretario comunale o un suo delegato.
2. La conferenza dei capigruppo è preventivamente convocata nel caso di nomina di commissioni di competenza della giunta comunale. Su tale argomento la conferenza dei capigruppo formula alla giunta le proprie proposte.
3. Qualora nelle commissioni di cui al comma precedente vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare, i rispettivi capigruppo debbono depositare le designazioni per iscritto. Esse, unitamente al verbale della seduta, saranno inviate alla giunta comunale per i provvedimenti di competenza.
4. Ove non sia possibile procedere alla nomina delle commissioni di cui al comma che precede per carenza di designazioni, la conferenza è riconvocata entro 10 giorni dalla seduta precedente con invito ai capigruppo di deposito delle designazioni di

competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione, provvede la giunta comunale nel rispetto del dettato legislativo inerente la composizione delle commissioni.

5. Gli atti della giunta comunale inerenti la nomina delle commissioni di cui ai commi che precedono sono comunicati ai capigruppo consiliari.

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 22 COMMISSIONI CONSILIARI.

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con competenze per determinate materie.
2. Le commissioni consiliari permanenti, ad eccezione della commissione di garanzia, hanno esclusivamente attribuzioni istruttorie, propulsive e consultive, ed esprimono pareri non vincolanti. Si prescinde dal parere delle commissioni in caso di urgenza o quando sia trascorso il termine assegnato alla commissione per l'espressione del parere.
3. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
4. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno una commissione di garanzia, la quale effettua, su mandato del consiglio stesso, indagini e udienze conoscitive sull'attività dell'amministrazione e a tutela dei diritti dei cittadini. Alle riunioni della commissione possono partecipare anche il sindaco o gli assessori competenti per materia.
5. I membri della commissione di garanzia devono avere la qualifica di consigliere comunale, ma non anche quella di assessore.
6. La presidenza della commissione di garanzia è attribuita ad un consigliere di minoranza.

Articolo 23 COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

1. Se non espressamente e diversamente deliberato le commissioni sono composte da n. 5 membri. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione che pertanto, se del caso, sarà composta anche da più di 5 membri. Alle commissioni possono essere invitati, senza diritto di voto, cittadini il cui contributo sia ritenuto utile. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, nel rispetto delle disposizioni dell'art.9, commi 1 e 2.
2. Le commissioni consiliari sono costituite dal consiglio comunale che prende atto della designazione dei gruppi.
3. La commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente. L'elezione avviene con votazione a scrutinio palese. E' eletto il commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la commissione. Nel caso di cui al comma 6 dell'art.22, è eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti.
4. Il presidente convoca la commissione, con avviso scritto notificato almeno 5 giorni prima dell'adunanza, formula l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al sindaco.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti dei commissari presenti espressi in modo palese.

8. Il segretario della commissione è il segretario comunale o, con delega di quest'ultimo, un membro della commissione stessa. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
9. La commissione di garanzia, in deroga al comma 1 del presente articolo e all'art.29/1 dello statuto, è composta da un uguale numero di commissari per ogni gruppo presente in consiglio, con un minimo di tre membri.

TITOLO II LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 24 FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs.267/2000, il vicesindaco, nominato ai sensi dell'art.41 dello statuto, sostituisce il sindaco.

Articolo 25 ADUNANZE, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI.

1. La giunta comunale si riunisce tutte le volte che il sindaco lo ritiene opportuno e necessario.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. La giunta comunale, in quanto organo collegiale e in omaggio al principio "tres faciunt collegium", delibera validamente con l'intervento di almeno 3 componenti, tra i quali il sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del sindaco.
4. Non possono essere sottoposte all'esame della giunta comunale deliberazioni in assenza dell'assessore cui siano state attribuite funzioni in materia.
5. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Su determinazione del sindaco in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
6. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Gli assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del sindaco.
8. La giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.
9. In caso di urgenza le deliberazioni della giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Il segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli assessori contrari o astenuti. Il segretario comunale deve ritirarsi durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. In tal caso il sindaco sceglie un assessore a svolgere le funzioni di segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

11. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
12. I processi verbali sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.
13. Le deliberazioni della giunta sono pubblicate a cura del segretario mediante affissione all'albo del comune per quindici giorni consecutivi, salvo che la legge non disponga diversamente.
14. Le deliberazioni approvate e ogni altra determinazione formale assunta dalla giunta, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e affisse in luoghi aperti al pubblico. Per le deliberazioni che comportino impegno di spesa sarà specificato l'importo della stessa.

Articolo 26 DECADENZA DELLA GIUNTA.

1. La giunta, nominata dal sindaco, decade in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
2. Lo scioglimento del consiglio comunale o le dimissioni del sindaco determinano in ogni caso la decadenza della giunta comunale.
3. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art.42 dello statuto. La mozione va presentata al sindaco, al presidente del consiglio, se eletto, e al segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune e per la comunicazione, entro le successive 24 ore, agli assessori e ai capigruppo consiliari.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario oppure da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 30 minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 30 minuti, un consigliere per ogni gruppo, il sindaco o un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a 5 minuti.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE.

Articolo 27

1. Il presente Regolamento adottato dal consiglio comunale in attuazione degli artt.7 e 38/2 del D.Lgs.267/2000 e degli artt.9, 24 e 68 dello statuto, disciplina il funzionamento degli organi collegiali del Comune, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.
3. Il regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi; della pubblicazione è data pubblicità mediante avvisi affissi in locali e luoghi aperti al pubblico, affinché chiunque possa presentare osservazioni ovvero ricorsi agli organi competenti.
4. Trascorso tale termine, il regolamento viene ripubblicato all'albo per ulteriori 15 giorni, ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

Articolo 27-bis
Sedute di Giunta e Consiglio in “videoconferenza”

1. *Le sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente, anche in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, pure di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e dei suoi eventuali collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale. La seduta in videoconferenza può aver luogo anche senza alcun componente dell'organo collegiale presente presso la sede dell'Amministrazione.*
2. *Le sedute in videoconferenza potranno essere effettuate utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio: personal computer, telefoni cellulari, smartphone, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.*
3. *La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune. Pertanto, la sede è virtuale.*
4. *La presenza alla seduta e la validità della medesima si intendono accertate con il collegamento alla videoconferenza, secondo le seguenti regole:*
 - a) *Le sedute di Giunta e di Consiglio in videoconferenza presuppongono l'invio, in modalità telematica (mail ordinaria o pec) ed in favore di tutti i legittimi componenti, dell'ordine del giorno e della documentazione correlata ai punti in discussione ed approvazione. L'invio deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dal presente e vigente Regolamento.*
 - b) *Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.*
 - c) *La seduta di **Giunta** comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali Dirigenti/Posizioni organizzative se necessario, oltre eventuali altri soggetti autorizzati, in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza).*
 - d) *La seduta di **Consiglio** comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra tutti i componenti dell'assise consiliare e Segretario comunale, ed eventuali Dirigenti/Posizioni organizzative se necessario, oltre eventuali altri soggetti autorizzati in seduta di regola aperta al pubblico. Per le adunanze consiliari, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento. La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero svolgersi solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale ed i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni, che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.*
 - e) *Ai fini della validità della seduta, è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.*

- f) *La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.*
- g) *Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ai sensi dell'articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.*
- h) *La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto del quorum funzionale raggiunto.*
- i) *La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal presente regolamento.*
- j) *Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.*
- k) *Al termine della discussione su di un punto all'ordine del giorno, il Sindaco lo pone in votazione. Al termine della votazione, il Segretario accerta e dichiara l'esito della medesima.*
- l) *La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.*
- m) *Successivamente alla seduta, il Segretario Comunale inoltra, via mail, ai componenti del collegio (Giunta o Consiglio), oltre che al personale di Segreteria e ad altri eventuali soggetti interessati, il verbale sintetico della seduta.*
- n) *In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione, che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate. Se le disfunzioni permangono, il Sindaco può decidere l'interruzione della seduta, fatti salvi i punti eventualmente approvati e tutta l'attività istituzionale svolta.*
- o) *Sul frontespizio di ogni verbale deliberativo, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento".*

(articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29.09.2020)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 21.10.2002

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 11.02.2003

MODIFICATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29.09.2020